#####  COMUNE DI GAGLIOLE

######  PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434

**Registro Generale n. 10**

**ORDINANZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**N. 4 DEL 20-06-2019**

|  |
| --- |
| **Oggetto: CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE VIA MADONNA DELLA PIEVE CON INTERSEZIONE S.P. SETTEMPEDANA PER LA SAGRA DELLA BRACIOLA ( 4 --5 -6-7 luglio 2019 e 13 e 14 luglio 2019 )** |

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno, il Responsabile del servizio **PAOLETTI PAOLO**

**ORDINA**

- VISTA la domanda del Sig. Magnapane Leandro, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro loco di Gagliole, con sede legale a Gagliole, per lo svolgimento della **FESTA DELLA BRACIOLA**, che si terrà in Località Madonna della Pieve *giorni 4-5—6-7 luglio 2019 e 13 e 14 luglio 2019;*

- CONSIDERATA la necessità per il corretto svolgimento della manifestazione in oggetto di emettere l’ordinanza di chiusura della Strada Comunale Via Madonna della Pieve con intersezione S.P. Settempedana, e, per i provenienti dalla Strada Provinciale dei Molini, la chiusura della medesima strada prima del parcheggio antistante gli impianti sportivi, dalle ore 15.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo;

 - ACCERTATO che detta chiusura non arreca alcun pregiudizio alla libera circolazione.

- VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 1992;

- Visto il D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267;

- VISTO il D.P.R. n. 495/92 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada ;

- VISTO la documentazione oggetto della manifestazione;

**ORDINA**

**Per i giorni *4-5—6-7 luglio 2019 e 13 e 14 luglio 2019*****il DIVIETO DI SOSTA con rimozione per tutti i veicoli in Via Madonna della Pieve, all’altezza del civico 1, fino Alla Chiesa Madonna della Pieve, dalle ore 15.00 alle ore 01.00 del giorno successivo e , DIVIETO DI SOSTA S.P. Matelicese lato sx a salire verso Gagliole, dalla S.P. 361 dalle ore 15.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;**

1. Il posizionamento, ed il collocamento della segnaletica di divieto necessaria in base alla vigente normativa;
2. Alla Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, di dare esecuzione alla presente ordinanza;
3. All’ufficio tecnico comunale per l’adozione delle misure per quanto di competenza;
4. Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli di soccorso, delle forze di Polizia e degli organizzatori;
5. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Vigente Codice della Strada;
6. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

**DISPONE**

La massima pubblicità della presente Ordinanza, per una opportuna informazione agli utenti, mediante:

 - Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;

 - Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

**AVVERTE ALTRESI’**

* Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/92 e ss.mm. al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92;
* Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Ancona entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
* Contro gli inadempienti saranno applicate le sanzioni di Legge.

|  |  |
| --- | --- |
|  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
|  | PAOLETTI PAOLO |
|  |  |

*Copia conforme all’originale.*

*Lì 28/06/19*